

V° RAPPORTO ANNUALE UNIREC

Durante l'evento annuale UNIREC, svoltosi lo scorso maggio, è stato presentato un importante studio svolto in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, su dati UNIREC curato dal Professor Gabriele Cardullo e dal Professor Maurizio Conti.

Abbiamo voluto dedicare questa seconda puntata del Dossier, relativo alla giornata del 14 maggio, anche a questa ricerca, che riportiamo facendola precedere da un'introduzione scritta proprio dal Prof. Cardullo.

Abbiamo inoltre voluto dare spazio a quanto è emerso nell'intervento del Prof. Sen. Pietro Ichino, focalizzandoci sullo scambio intercorso a seguito della riflessione posta dal Vicepresidente UNIREC, Marcello Grimaldi.

Introduzione

a cura di **Gabriele Cardullo**, Dipartimento di Economia dell'Università di Genova


Negli anni della crisi, il settore della tutela del credito ha assunto sempre più un ruolo macroeconomico cruciale.

E' questa considerazione il punto di partenza dell'indagine intrapresa con il professor Maurizio Conti (Dipartimento di Economia, Università di Genova) su incarico di UNIREC e volta a

quantificare l'impatto sul prodotto interno lordo italiano delle imprese che operano in questo ambito.

Le ragioni che motivano questa indagine sono facilmente intuibili: in un'economia in cui il PIL pro capite è diminuito negli ultimi quindici anni del 9%, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 13%, le banche presentano un percentuale di crediti deteriorati sugli attivi totali che varia tra il 10% ed il 25%, e il sistema giudiziario si caratterizza per un'eccessiva lentezza (la durata media dei procedimenti civili di primo e secondo grado è di 7.4 anni), il ricorso a canali extra-giudiziali per il recupero dei crediti può arginare la spirale di incertezza, bassi investimenti, ed insufficiente domanda interna che ha caratterizzato l'attuale congiuntura. Il fenomeno riguarda l'Italia, ma non solo, se lo stesso Fondo Monetario Internazionale riconosce che il peso eccessivo delle sofferenze sugli attivi della banche dei Paesi dell'Europa mediterranea è uno degli ostacoli principali alla crescita nell'intera area euro.

Nella nostra analisi, prendiamo spunto dai dati forniti dal V Rapporto UNIREC sul numero e l'importo complessivo dei crediti recuperati dalle imprese operanti nel settore. I crediti affidati nel 2014 ammontano a 56 miliardi di euro (40 miliardi solo in ambito bancario); di questi sono stati recuperati 10 miliardi (5.7 miliardi in ambito bancario), con una performance risultante pari



L'indagine: l'impatto economico del settore Tutela del Credito

di **Gabriele Cardullo** e **Maurizio Conti**


EFFETTI ECONOMICI DEL SETTORE

Secondo il FMI, il problema dei crediti deteriorati:

- Principale freno alla crescita
- Fonte primaria di rischio per l'intera area euro

In Italia solo nel settore bancario, **350** miliardi € di crediti deteriorati nel 2014, il **18%** di tutti i prestiti.

SOFFERENZE LORDE SUI PRESTITI (ABI 2015)



al 17% circa. Per dare un'idea del valore relativo di queste cifre, si tenga conto ad esempio che l'Agenzia delle Entrate, che ha un numero di dipendenti superiore del 70% al numero di addetti delle imprese iscritte a UNIREC, in un anno recupera 14 miliardi di euro con la lotta all'evasione fiscale.

La parte più rilevante della nostra indagine consiste però nel tentativo di quantificare l'impatto sul PIL di tali importi. Purtroppo non esistono al momento tecniche di stime degli effetti sul reddito totale del recupero crediti nei settori non bancari. Soffermandoci quindi solo sul settore bancario e basandoci su analisi precedentemente effettuate dal FMI, arriviamo alla conclusione che i 5.7 miliardi di euro di crediti recuperati per conto delle banche dalle imprese associate a UNIREC implicano un incremento del PIL pari a 2.1 miliardi di euro in 4 anni. E' una cifra assolutamente non trascurabile, paragonabile al costo delle infrastrutture realizzate per Expo 2015.

In conclusione, i risultati ottenuti dall'indagine, pur con i dovuti caveat che caratterizzano ogni stima empirica basata su dati aggregati, confermano la rilevanza del settore della tutela del credito per l'economia del nostro Paese e si auspica aiutino a sgomberare il campo dalle tante inesattezze e luoghi comuni ancora presenti sulle imprese che svolgono questa delicata attività economica.

ATTIVITA' GIUDIZIALE: TEMPI MEDI

- La durata media dei procedimenti civili di primo e secondo grado è di **7.4 anni** (Consiglio Forense).
- La durata media dei procedimenti di fallimento è **7 anni** (Ministero della Giustizia).
- La durata media dei procedimenti di esecuzioni immobiliari è di **3 anni e 5 mesi** (Ministero della Giustizia).

PERCHE' IL SETTORE DI TUTELA DEL CREDITO E' CRUCIALE? ALCUNI DATI dal V Rapporto UNIREC:


Crediti affidati: 56 miliardi di euro (40 miliardi solo bancario).
Crediti recuperati: 10 miliardi € (oltre **17%** di performance).

PER FARE UN CONFRONTO ...

10 miliardi € recuperati da UNIREC (19.000 addetti)

- Lotta all'evasione: **14** miliardi € recuperati dall'Agenzia delle Entrate (33.000 dipendenti)
- Bonus 80 euro governo Renzi vale **9.5** miliardi € per anno solare.


CREDITI RECUPERATI



IMPATTO ECONOMICO - SETTORE BANCARIO


Sulla base di stime del FMI, **5.7** miliardi € di crediti recuperati portano ad un incremento del PIL pari a **2.1** miliardi € in **4** anni

IMPATTO SUL PIL: VARIABILI



EFFETTI ECONOMICI DEL SETTORE

Telecom + Public Utilities: **2.5 miliardi €** recuperati



DAL V RAPPORTO UNIREC, SETTORE TLC:

Crediti affidati: 5.5 miliardi €

Crediti recuperati: 1 miliardo €



30% del Free Cash Flow operativo di TI SpA nel 2014

DAL V RAPPORTO UNIREC, SETTORE PUBLIC UTILITIES:

Crediti affidati: 7.3 miliardi €

Crediti recuperati: 1.5 miliardi €



50% del Free Cash Flow operativo di Enel Group nel 2014.

Jobs Act

Marcello Grimaldi e Pietro Ichino si confrontano

*Nel corso del convegno **“What if? Tutela del credito: evoluzione, valori e sfide”**, organizzato da UNIREC, il Prof. Sen. Pietro Ichino, docente universitario in diritto del lavoro e membro dell'11° Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, si è confrontato con il Vicepresidente, Marcello Grimaldi, su un aspetto del Jobs Act molto significativo per le imprese: le possibilità e modalità di licenziamento in caso di scarso rendimento o mancato raggiungimento degli obiettivi.*

Il mercato del lavoro del settore della tutela del credito, come è noto, è regolato pressoché esclusivamente da corrispettivi “success-fee”: le Committenti definiscono gli obiettivi da raggiungere che - a cascata - le imprese attribuiscono al proprio personale, stabilendo target di recupero al raggiungimento dei quali sono riconosciuti incentivi e bonus.

In tale quadro, la nuova Riforma del lavoro attuata con il Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183), e più specificatamente il D.Lgs 23/2015, sembrano offrire l'occasione alle imprese di agganciare in maniera forte il mantenimento della posizione lavorativa dei dipendenti con profili di qualità e produttività dell'attività svolta, limitando l'impatto sul datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

La nuova Riforma sembrerebbe voler aiutare le imprese, da un lato, rivedendo i meccanismi previsti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dall'altro superando il concetto di collaborazione a progetto e sposando quello di collaborazione coordinata e continuativa disciplinata da accordi sindacali, norme queste che di fatto hanno dato riconoscimento - grazie all'intensa attività di lobby condotta dall'Associazione - al percorso virtuoso intrapreso da UNIREC con le principali sigle sindacali.

Alla domanda se lo scarso rendimento, inteso come mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dei dipendenti delle imprese a tutela del credito, potesse essere considerato motivo oggettivo di licenziamento, il Prof. Ichino ha fornito un'ampia ed esauriente risposta nell'ambito di un intervento di indubbio interesse per gli imprenditori presenti in sala.

Il Prof. Ichino ha infatti affermato che il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance può rappresentare motivo oggettivo di licenziamento se gli obiettivi sono uno

standard aziendale facilmente accertabile e sono concordati tra le parti.

In definitiva, sussiste - secondo il Professore Ichino - un'assunzione negoziale da parte del lavoratore di un obbligo a raggiungere i livelli di performance attesi: se il singolo lavoratore si colloca al di sotto del livello di produttività registrato nella normalità dei casi in azienda, e sussistono le condizioni sopra esposte, il mancato raggiungimento degli obiettivi può rappresentare motivo oggettivo di licenziamento.

Il Professore ha specificato, inoltre, che non si sarebbe arrivati a conclusioni diverse anche applicando il regime previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma l'incertezza circa la valutazione del giudice circa la soglia dimensionale del deficit di produttività oltre la quale scatta il giustificato motivo oggettivo - magari anche dopo diversi anni dalla data del licenziamento - avrebbe determinato comunque l'impraticabilità del licenziamento per scarso rendimento, considerato il rischio non determinabile a priori di un costo eccessivamente elevato.

L'approfondimento fornito dal Prof. Ichino acquista una rilevanza particolare laddove si rifletta sulla considerazione che, con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, la disciplina del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015) prevede la reintegrazione del dipendente solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ovvero nei casi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

In tutti gli altri casi - tra cui quello del giustificato motivo oggettivo in cui ricadrebbe l'ipotesi del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance - è previsto un rimedio generale che consiste in un'indennità risarcitoria (non assoggettata a contribuzione previdenziale) pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio e comunque in misura non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. E ciò che è più significativo è che sia esclusa la possibilità di reintegro.

In altre parole, il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e quindi lo scarso rendimento oggettivamente accertabile, determinerà la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo e - in caso di illegittimità del licenziamento - la sola possibilità per il lavoratore di vedersi riconosciuto, in caso di esito positivo del giudizio, due mensilità per ogni anno di anzianità senza possibilità di richiedere la reintegrazione sul posto di lavoro. ■